



**Dipartimento
per le politiche della famiglia**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**OSSERVATORIO NAZIONALE PER L'ASSEGNO UNICO
E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO**

**Relazione semestrale sullo stato di
implementazione dell'Assegno unico
e universale per i figli a carico di cui
all'art. 9 comma 3 lett. *b* del decreto
legislativo 29 dicembre 2021 n. 230**

Novembre 2023 - Aprile 2024

Sommario

Capitolo 1	3
L'Assegno unico e universale: gestione amministrativa e applicativa della misura.....	3
1.1. Premessa	3
1.2. L'attuazione della norma istitutiva dell'Assegno unico e universale nel semestre di riferimento	4
1.3. La gestione amministrativa della misura	10
1.4. Gestione dei nuclei vedovili e della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori	10
1.5. Maggiorazione dell'importo dell'Assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli con disabilità.....	12
1.6. Effetti derivanti dalla sospensione della misura del Reddito di cittadinanza e prosecuzione della prestazione per i nuclei con figli maggiorenni in possesso dei requisiti ..	14
1.7. Puntualità dei pagamenti e comunicazione del nuovo calendario delle erogazioni .	18
1.8. L'Assegno unico e universale per famiglie con nuovi nati. Proattività del servizio.	19
1.9. Riconoscimento dell'assegno unico e universale ai genitori affidatari	20
1.10. Subentro del patronato in una domanda di Assegno unico e universale	21
Capitolo 2	23
L'impatto dell'assegno unico e universale sulle famiglie e i dati statistici commentati	23
2.1. La struttura delle famiglie residenti in Italia.....	23
2.1.1. Numerosità e composizione delle famiglie con figli.....	23
2.1.2. Previsioni su numero e tipologie di famiglie	24
2.1.3. Le famiglie con figli fiscalmente a carico	26
2.1.4. Tipologie familiari e classi di ISEE	28
2.2. Coperture finanziarie e adeguamento importi dell'Assegno unico e universale all'indice Istat.....	30
2.3. Dati elaborati dall'Osservatorio statistico dell'Inps sull'Assegno unico e universale: commento ragionato.....	32
Capitolo 3	35
Criticità applicative ed erogative dell'Assegno unico e universale per i figli a carico: spunti di riflessione e proposte emendative dei componenti	35
3.1. Contributo del Forum delle associazioni familiari e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: l'ISEE e l'Assegno unico universale per i figli a carico	35

Capitolo 1

L'Assegno unico e universale: gestione amministrativa e applicativa della misura

1.1. Premessa

La presente Relazione, giunta alla sua terza edizione e redatta ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, illustra le principali novità riguardanti la misura dell'Assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito "AUU") nel periodo compreso tra novembre 2023 e aprile 2024.

Nel semestre di riferimento, a distanza di due anni dalla sua entrata in vigore, l'AUU ha ormai pienamente consolidato la sua operatività a livello ordinamentale, attestandosi come la più rilevante misura di politica familiare ad oggi esistente in Italia.

Il presente documento mira ad offrire una ricognizione sullo stato d'implementazione della misura rispetto al semestre oggetto di analisi, attraverso una panoramica sugli aspetti più rilevanti e, altresì, sulle criticità emerse.

In particolare, nel presente capitolo si rappresentano le innovazioni più significative sul piano della gestione amministrativa ed applicativa registrate nel suddetto arco temporale.

Al secondo capitolo è invece affidata l'elaborazione statistica, curata dall'Istat, relativa alla struttura delle famiglie residenti in Italia, con un focus specifico sulle famiglie con figli fiscalmente a carico che rappresentano, come noto, la platea dei beneficiari dell'AUU. Esso è inoltre arricchito dall'analisi ragionata dei dati statistici elaborati dall'Osservatorio statistico sull'assegno unico e universale dell'Inps, funzionalmente ad una più puntuale comprensione dell'impatto della misura sulle famiglie beneficiarie.

Il terzo ed ultimo capitolo, infine, conclude la presente edizione della Relazione semestrale riferendo di talune criticità emerse per il tramite del contributo dei componenti dell'Osservatorio nazionale per l'assegno unico

e universale per i figli a carico, al fine di individuare le possibili azioni da realizzare per una maggiore efficacia dell'intervento.

1.2. L'attuazione della norma istitutiva dell'Assegno unico e universale nel semestre di riferimento

Preliminarmente all'analisi che di seguito si introduce, pare opportuno riferire che, sul piano generale, il bilancio attuativo dell'AUU può essere riassunto nei seguenti punti:

- il *take up* della prestazione ha registrato un'ulteriore crescita, registrando un tasso pari al 91% nei primi mesi del 2024;
- gli importi della misura sono stati rideterminati, in aumento, e dunque in misura più favorevole per i beneficiari, con l'adeguamento al tasso d'inflazione, coerentemente con quanto stabilito dalla previsione normativa;
- l'importo complessivo erogato, a dicembre 2023, è pari a 18.135,1 milioni di euro mentre, nei soli primi quattro mesi del 2024, è stato di 6.373,3 milioni di euro. La spesa per la misura è così allineata alla previsione di cui all'articolo 1, comma 358, della Legge di Bilancio n. 197/2022, che ha revisionato i criteri di calcolo degli importi dell'AUU al fine di supportare maggiormente le famiglie numerose e i nuclei familiari che accolgono al proprio interno figli con disabilità.

Per quanto riguarda il tasso di adesione (cd. *take up*) esso, com'è noto, consiste nel dato restituito dal valore della proporzione tra quanti hanno la titolarità del diritto e quanti concretamente lo esercitano, ovverosia tra gli aventi diritto e gli effettivi beneficiari.

Al riguardo, stando agli ultimi dati Istat disponibili, riferiti al 2023, i potenziali beneficiari della prestazione, ovvero i residenti in Italia al primo gennaio 2024 tra gli 0 e i 20 anni, sono 10.686.363. Gli effettivi beneficiari dell'Assegno unico e universale, invece, secondo i dati più recenti pubblicati dall'Inps, nel primo quadrimestre del 2024, sono 9.697.565. Pertanto, il *take up* della misura registra una costante crescita, con un tasso pari al 91% ad

inizio 2024, rispetto all' iniziale 84% nei primi mesi del 2022 ed all' 89% registrato ad ottobre 2023¹.

In seno all'analisi fornita dall'Inps, attraverso il sopra citato Osservatorio statistico, i principali fattori che influiscono sul "tasso di adesione" della misura sono individuati nell'età dei figli, nei redditi familiari e nelle differenziazioni geografiche.

In particolare, relativamente al dato afferente all'età dei figli per i quali si chiede il beneficio economico, si osserva una maggiore adesione alla misura per i figli con età anagrafica più bassa, rispetto ai figli di età maggiore.

Tale dato, invero, rimane invariato rispetto a quanto già osservato nel semestre precedente. È possibile, pertanto, affermare che continua a registrarsi un *take up* della misura tanto più alto quanto minore è l'età dei figli, determinando un maggior numero di effettivi istanti (e beneficiari) tra i nuclei familiari con figli piccoli e piccolissimi.

Con l'aumentare dell'età dei figli, invece, diminuisce il numero delle istanze pervenute e con esso, ovviamente, il *take up* della misura e, più in generale, l'interesse stesso delle famiglie verso la misura dell'Assegno unico e universale.

Relativamente, poi, al fattore individuato nei redditi familiari è possibile rappresentare che l'adesione alla misura è minore per le famiglie con redditi più alti, determinando un rapporto di proporzionalità inversa tra il *take up* della misura e l'aumentare della capacità reddituale dei potenziali beneficiari.

Tale dato si giustifica, verosimilmente, con l'esiguità dell'importo dell'Assegno (e conseguenzialmente con la scarsa attrattività della misura) riconosciuto a coloro i quali esibiscono un ISEE più alto o non lo esibiscono affatto.

Rispetto, infine, al fattore individuato nelle differenze geografiche, si riferisce che, parimenti a quanto già registrato nel semestre precedente, l'adesione è maggiore al Sud (97%) rispetto al Centro Nord (con tasso di adesione pari al 91 % in entrambe le ripartizioni geografiche).

¹ Cfr. i dati riportati nella II edizione della *Relazione semestrale sullo stato di implementazione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, maggio-ottobre 2023*, p. 4.

Al riguardo, pare opportuno precisare che la differenziazione territoriale, oltre alle eventuali differenze della numerosità e della composizione dei nuclei familiari che influiscono anche sui diversi importi medi erogati, risulta in buona parte verosimilmente riconducibile alla diversa distribuzione del reddito tra aree geografiche, in quanto la misura del beneficio riconosciuto è, notoriamente, funzione (inversa) del livello di ISEE, di fatto meno elevato al Sud rispetto al Nord.

Orbene, tanto fin qui esposto, al fine di favorire la chiarezza espositiva e, altresì, la puntualità delle informazioni rese, si riportano, di seguito, alcune tra le tabelle e i grafici di interesse elaborati dall'Inps².

Più segnatamente, si tratta nell'ordine, di:

- le principali componenti della spesa per AUU a domanda per il 2023 (Tabella 1);
- ripartizione della spesa per AUU di competenza per 2023 e 2024 per tipo di componente (Figura 1);
- numero di figli pagati e relativi importi medi mensili AUU per classe di ISEE e per anno e mese di competenza (Tabella 2);
- complesso dei nuclei pagati per anno e mese di competenza (Tabella 3)

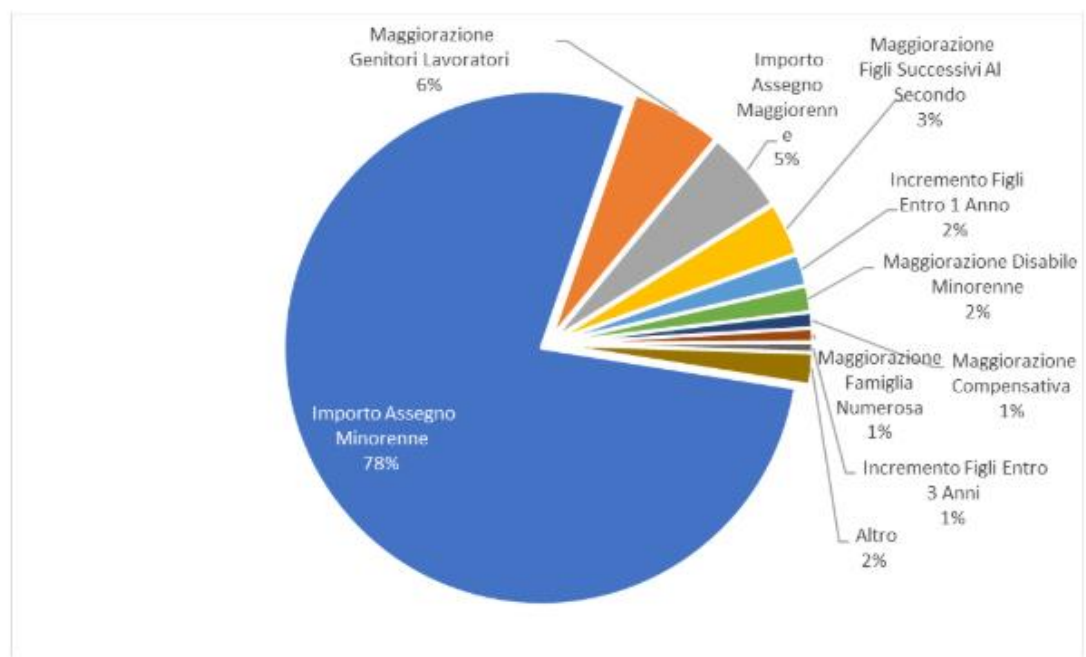
² La fonte di tutte le tabelle riportate nel presente documento è l'Osservatorio statistico sull'Assegno Unico Universale. In particolare, esse sono rinvenibili in Osservatorio statistico sull'Assegno Unico Universale (a cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale - INPS), *"APPENDICE STATISTICA MAGGIO 2024, ANNI 2023 e 2024"*, e *"OSSERVATORIO STATISTICO MARZO 2024"*, consultabili integralmente sul sito istituzionale dell'Ente al link <https://www.Inps.it/it/it/dati-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei---auu.html>.

Relazione semestrale sullo stato di implementazione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico di cui all'art. 9 comma 3 lett. *b* del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230. Novembre 2023 – Aprile 2024.

Tabella 1 – Le principali componenti della spesa per AUU a domanda per il 2023

Tipo componente	Quota della spesa complessiva assorbita dalla componente	Numero medio richiedenti beneficiari della componente (migliaia di unità)	Numero medio figli beneficiari della componente (migliaia di unità)	Importo medio mensile della componente per richiedente (€)	Importo medio mensile della componente per figlio (€)
Importo Assegno Minorenne	78%	4.958	7.725	227	146
Maggiorazione Genitori Lavoratori	6%	1.950	3.054	42	27
Importo Assegno Maggiorenn	5%	1.072	1.130	70	66
Maggiorazione Figli Successivi Al Secondo	3%	513	617	94	78
Incremento Figli Entro 1 Anno	2%	362	368	78	77
Maggiorazione Disabile Minorenne	2%	221	237	107	100
Maggiorazione Compensativa	1%	445	473	32	30
Maggiorazione Famiglia Numerosa	1%	83	349	150	36
Incremento Figli Entro 3 Anni	1%	90	98	98	91
Altro	2%				
TOTALE 2023	100%	5.639	8.961	257	162

Figura 1 – Ripartizione della spesa per AUU di competenza 2023 per tipo di componente



Relazione semestrale sullo stato di implementazione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico di cui all'art. 9 comma 3 lett. *b* del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230. Novembre 2023 – Aprile 2024.

Tabella 2 – Numero di figli pagati e relativi importi medi mensili AUU per classe di ISEE – Anno 2023

Classe di ISEE	gennaio 2023		febbraio 2023		marzo 2023		aprile 2023		maggio 2023	
	Numero figli	Importo medio mensile per figlio (euro)	Numero figli	Importo medio mensile per figlio (euro)	Numero figli	Importo medio mensile per figlio (euro)	Numero figli	Importo medio mensile per figlio (euro)	Numero figli	Importo medio mensile per figlio (euro)
Fino a 16.215 €	4.452.763	216	4.377.565	215	4.171.412	214	4.212.303	215	4.214.604	215
di cui: fino a 5.405 €	1.190.652	217	1.030.314	216	930.704	214	951.857	215	953.699	215
5.406 -10.810 €	1.889.278	217	1.922.880	217	1.838.438	216	1.852.826	216	1.852.686	217
10.811 a 16.215 €	1.372.833	213	1.424.371	213	1.402.270	212	1.407.620	212	1.408.219	213
16.216-21.620 €	993.584	197	1.026.310	197	1.016.457	198	1.019.524	198	1.019.591	198
21.621-27.025 €	660.335	165	687.555	165	686.160	166	687.952	166	687.675	166
27.026-32.430 €	417.440	131	437.986	131	433.822	133	435.932	133	435.635	133
32.431-37.835 €	257.503	99	272.809	100	235.819	104	256.381	103	260.629	102
37.836-43.240 €	155.682	69	170.221	69	128.119	73	142.270	72	145.122	72
> 43.240 €	268.441	51	289.111	52	128.938	55	175.734	54	186.028	54
ISEE non presentato	1.571.316	55	1.540.911	55	2.232.053	59	2.097.027	55	2.063.031	54
Totale	8.777.064	166	8.802.468	165	9.032.780	159	9.027.123	159	9.012.315	160

Letture dati 23 maggio 2024

Mese di competenza											
giugno 2023		luglio 2023		agosto 2023		settembre 2023		ottobre 2023		novembre 2023	
Numero figli	Importo medio mensile per figlio (euro)	Numero figli	Importo medio mensile per figlio (euro)	Numero figli	Importo medio mensile per figlio (euro)	Numero figli	Importo medio mensile per figlio (euro)	Numero figli	Importo medio mensile per figlio (euro)	Numero figli	Importo medio mensile per figlio (euro)
4.212.792	215	4.225.231	215	4.254.511	215	4.281.533	215	4.314.764	215	4.340.589	215
953.338	215	951.625	216	967.713	216	977.155	216	997.088	216	1.014.978	216
1.851.721	217	1.858.412	217	1.866.193	217	1.876.517	217	1.885.510	217	1.890.885	216
1.407.733	212	1.415.194	213	1.420.605	213	1.427.861	212	1.432.166	212	1.434.726	212
1.018.664	198	1.025.784	198	1.029.663	198	1.036.618	197	1.040.690	197	1.042.319	197
686.900	166	692.998	166	696.650	166	703.051	165	706.947	165	708.343	165
435.113	133	440.320	133	443.263	133	449.050	132	452.815	132	454.310	132
264.460	102	267.474	102	272.824	101	276.117	101	280.369	101	282.900	100
147.653	71	149.481	71	153.992	71	156.837	71	161.085	70	163.688	70
195.976	54	199.078	54	215.304	53	222.913	53	241.476	52	255.289	52
2.030.570	54	1.971.999	54	1.919.956	54	1.868.050	54	1.817.802	54	1.784.960	54
8.992.128	160	8.972.365	161	8.986.163	161	8.994.169	161	9.015.948	162	9.032.398	162

Si specifica, inoltre, che con riferimento al monitoraggio degli oneri della prestazione e quindi della spesa, l'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, istitutivo dell'AUU, stabilisce che l'Inps provveda, sulla base delle domande pervenute e accolte, all'invio di un report mensile.

Al riguardo, i dati estratti dal report relativamente ai pagamenti disposti dall'Inps sino alla data del 30 aprile 2024 attestano che la spesa per l'AUU nell'intero anno 2023 ammonta complessivamente a 18.135,1 milioni di

euro; mentre per i primi quattro mesi dell'anno in corso la spesa si attesta complessivamente a 6.373,3 milioni di euro.

Sul punto, si riporta di seguito la tabella relativa al complesso dei nuclei pagati e relative somme erogate per anno e mese di competenza.

Tabella 3 – Complesso dei nuclei pagati e relative somme erogate per anno e mese di competenza

Mese di competenza	Numero complessivo di nuclei [†] pagati	Importo complessivo erogato (milioni di euro)
anno 2023		
gennaio	5.875.373	1.529,3
febbraio	5.855.245	1.520,6
marzo	6.013.683	1.504,2
aprile	5.992.807	1.500,5
maggio	5.983.013	1.498,9
giugno	5.974.014	1.497,1
luglio	5.966.308	1.501,6
agosto	5.971.877	1.505,9
settembre	5.968.561	1.510,3
ottobre	5.983.973	1.517,6
novembre	5.996.612	1.521,7
dicembre	5.986.198	1.527,4
<i>Importo complessivo relativo ai mesi di competenza 2023</i>		18.135,1
<i>Media mensile nuclei beneficiari 2023</i>	5.963.972	
anno 2024		
gennaio	5.988.770	1.662,1
febbraio	5.982.548	1.664,6
marzo	5.993.012	1.494,1
aprile	5.954.823	1.552,5
<i>Importo complessivo relativo ai mesi di competenza 2024</i>		6.373,3
<i>Media mensile nuclei beneficiari 2024</i>	5.979.788	

1.3. La gestione amministrativa della misura

Per quanto riguarda la gestione amministrativa della misura, notoriamente affidata in maniera esclusiva all'Inps, le attività più significative avviate nel semestre di riferimento risultano le seguenti:

- gestione dei nuclei vedovili e della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori; maggiorazione dell'importo AUU per i nuclei familiari con figli con disabilità;
- conguagli a credito e a debito derivanti da operazioni gestionali;
- effetti derivanti dalla sospensione della misura Reddito di cittadinanza e prosecuzione della prestazione per i nuclei con figli maggiorenni in possesso dei requisiti;
- puntualità dei pagamenti e comunicazione del nuovo calendario delle erogazioni;
- campagna informativa per le famiglie con nuovi nati. Proattività del servizio;
- subentro del patronato in una domanda di AUU.

Esse saranno nei paragrafi successivi analizzate più dettagliatamente alla luce sia delle fonti normative che amministrative con ricadute sul piano gestionale e amministrativo della misura nel periodo temporale di riferimento oggetto della presente Relazione.

1.4. Gestione dei nuclei vedovili e della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori

L'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dispone, sin dal suo impianto originario, una maggiorazione dell'importo dell'assegno spettante per ciascun figlio minore, fino ad un massimo di euro 32,40, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro.

Tale maggiorazione, coerentemente con le regole prescritte per il computo dell'importo base dell'Assegno, che contemplano un meccanismo di proporzionalità inversa tra il *quantum* erogabile della misura e l'indicatore della situazione economica delle famiglie, spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 17.090,00 euro e si riduce gradualmente per importi

di ISEE superiori, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE superiore a 45.574,00 euro.

Al riguardo, si precisa che l'adeguamento dell'indice dei prezzi al 5,4%, così come da elaborazioni previste dall'Istat il 16 febbraio 2024, di cui si dirà in modo più esaustivo al par. 2.1. del presente documento, ha determinato una rivalutazione, più favorevole, dell'importo base dell'AUU, delle sue varie maggiorazioni e, altresì, delle fasce ISEE di riferimento.

Pare opportuno sottolineare che l'applicazione della maggiorazione in discorso ha ingenerato una speciale attenzione intorno alla peculiare condizione dei nuclei vedovili; sia per quelli in seno ai quali la monogenitorialità è una condizione sopravvenuta - verificatasi, cioè, in corso di fruizione della prestazione - sia per quelli già composti da un solo genitore a causa del decesso dell'altro all'introduzione nel nostro ordinamento dell'AUU.

Il decreto-legge del 4 maggio 2023, n. 48, ex art. 22, dispone che la maggiorazione dell'importo relativo all'AUU, a determinate condizioni, sia riconosciuta anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, qualora l'altro sia deceduto, per un periodo massimo di cinque anni successivi all'evento luttuoso.

Successivamente, l'Inps, con la circolare n. 76 del 10 agosto 2023³, ha precisato che la platea di riferimento per l'applicazione della maggiorazione attribuita ai genitori entrambi percettori di reddito, va estesa anche ai soggetti che risultano vedovi e che presentano la domanda per la fruizione dell'AUU a partire dal 1° giugno 2023. Con la medesima circolare è stato anche chiarito che la domanda di AUU già presentata può essere oggetto di apposita integrazione in caso di decesso di uno dei genitori a partire dal 1° giugno 2023.

L'Inps, con la circolare in commento, riepiloga i requisiti necessari per beneficiare della maggiorazione in discorso e chiarisce che per chiedere l'incremento, al momento di presentazione della domanda da parte del superstite, occorre che:

³ Tutte le circolari e i messaggi dell'Inps citati nella presente Relazione sono consultabili sul sito web dell'Inps nella sezione dedicata all'Assegno unico e universale per i figli a carico.

- l'altro genitore sia deceduto entro il quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda;
- il genitore non più in vita risulti al momento del decesso lavoratore o pensionato (circolare n. 23/2022);
- il superstite risulti lavoratore al momento dell'istanza.

Più dettagliatamente, la maggiorazione viene erogata d'ufficio ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore verificatisi nell'anno di competenza in cui è riconosciuto il sussidio e nell'ambito del limite di godimento dell'Assegno unico e universale per i figli a carico.

La sopra citata circolare Inps del 10 agosto 2023, n. 76, inoltre, si è soffermata sulle nuove funzionalità introdotte nel gestionale dell'AUU per il trattamento dei casi di decesso di uno dei due genitori, con il duplice obiettivo di ridurre la gravosità degli adempimenti e degli oneri a carico dell'unico genitore rimasto in vita e, al tempo stesso, di assicurare la continuità nei pagamenti della prestazione senza che si determini la perdita di mensilità dell'AUU spettante per i figli a carico (cd. subentro del genitore superstite nella domanda).

In definitiva, al riguardo, pare corretto evidenziare che l'orientamento di maggior favore per i nuclei vedovili, applicato in ragione della loro particolare vulnerabilità, consolidatosi prima a livello normativo con l'art. 22 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, in materia di lavoro, si è perfezionato poi nei più recenti atti di indirizzo amministrativo e gestionale.

1.5. Maggiorazione dell'importo dell'Assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli con disabilità

Relativamente al semestre oggetto della presente analisi, si rappresenta che le maggiorazioni dell'importo dell'AUU riconosciute in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, già stabilmente equiparate a quelle dei figli con disabilità minorenni, sono state confermate per l'anno 2024.

In particolare, l'incremento della maggiorazione transitoria di 120 euro per i nuclei in cui è presente un figlio a carico con disabilità (di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230), è confermato per l'intera annualità in corso.

Il suddetto incremento disposto in favore dei nuclei familiari in cui è presente un figlio a carico con disabilità si applica senza che esso subisca le decurtazioni stabilite per le maggiorazioni transitorie di cui al sopra citato art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

A tal proposito, pare opportuno segnalare che, in linea generale, al netto del regime derogatorio previsto in favore dei figli con disabilità, per la maggiorazione di natura transitoria per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro è prevista, al comma 7 del medesimo articolo 5 sopra citato, una graduale riduzione così modulata:

- a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
- b) per un importo pari a 2/3 nell'anno 2023;
- c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

Per completezza di informativa, si riportano, in Tabella 4, i valori 2024 dell'assegno base e delle maggiorazioni mensili previste per:

- figli non autosufficienti fino a 21 anni;
- figli con disabilità grave fino a 21 anni;
- figli con disabilità media fino a 21 anni;
- assegno base figli con disabilità.

Relazione semestrale sullo stato di implementazione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico di cui all'art. 9 comma 3 lett. *b* del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230. Novembre 2023 – Aprile 2024.

Tabella 4 – Valori dell'assegno base e delle maggiorazioni mensili previste – Anno 2024

Soglie Isee (valori 2024) in euro		Magg.ne mensile figli non autosufficienti FINOA A 21 ANNI (valori 2024) in euro	Magg.ne mensile figli con disabilità grave FINOA A 21 ANNI (valori 2024) in euro	Magg.ne mensile figli con disabilità media FINOA A 21 ANNI (valori 2024) in euro	Assegno base (valori 2024) in euro
Da	a				
–	17.090,61	119,60	108,20	96,90	199,4
45.461,03	45.574,96	119,60	108,20	96,90	57
45.574,96	–	119,60	108,20	96,90	57

1.6. Effetti derivanti dalla sospensione della misura del Reddito di cittadinanza e prosecuzione della prestazione per i nuclei con figli maggiorenni in possesso dei requisiti

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e in particolare del suo art. 13, comma 6, è stato stabilito che i nuclei già beneficiari di Reddito di cittadinanza (d'ora in poi Rdc) al cui interno vi erano figli minorenni e figli con disabilità avrebbero proseguito nella fruizione di Rdc fino al 31 dicembre 2023.

Al riguardo, la questione che si è posta sin da subito è stata quella dei nuclei con figli maggiorenni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, i quali pur essendo sospesi dalla fruizione di Rdc non cessano anche dal diritto alla prestazione familiare di cui deve essere garantita la continuità fino al compimento dei 21 anni, fermi restando i requisiti di legge.

Sul tema l'Inps ha fornito i necessari chiarimenti con messaggio Hermes n. 2896 del 7 agosto 2023.

Si tratta, in dettaglio, di nuclei che comprendono figli che si trovano nelle seguenti condizioni:

- frequentano un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolgono un tirocinio ovvero esercitano un'attività lavorativa e possiedono un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;
- sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolgono il servizio civile universale.

Per i nuclei familiari che si trovano in una o più situazioni come sopra evidenziate, l'integrazione AUU su Rdc relativa a tutte le mensilità di spettanza è stata regolarmente corrisposta dall'Inps, senza subire ritardi. Il pagamento di quanto spettante a titolo di integrazione è avvenuto con le ordinarie modalità di accredito di Rdc, posto che la prestazione viene di norma liquidata nel mese successivo, relativamente alla competenza maturata nel mese precedente.

La prestazione è stata garantita sino alla rata di febbraio 2024, fermo restando che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti i nuclei familiari con figli a carico, qualora non avessero già presentato in precedenza la domanda di AUU, devono presentare una nuova domanda al fine di poter percepire la prestazione con decorrenza 1° marzo 2024.

A tal proposito, pare opportuno evidenziare che, come stabilito dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, la domanda può, in ogni caso, essere utilmente presentata entro il 30 giugno 2024, fatta salva la spettanza di tutti gli arretrati a partire dal 1° marzo 2024.

Di seguito le tabelle relative ai nuclei familiari e figli che hanno ricevuto l'integrazione AUU nel 2023, per mese e per regione (Tabelle 5 e 6).

Relazione semestrale sullo stato di implementazione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico di cui all'art. 9 comma 3 lett. *b* del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230. Novembre 2023 – Aprile 2024.

Tabella 5 – AUU ai percettori di reddito di cittadinanza: nuclei e figli che hanno ricevuto l'integrazione nel 2023 per mese

Mese	Numero nuclei	Numero figli	Importo complessivo dell'integrazione (milioni di euro)	Importo medio dell'integrazione per nucleo (euro)	Importo medio dell'integrazione per figlio (euro)
anno 2023					
gennaio	373.104	623.962	73,1	196	117
febbraio	333.503	561.305	66,0	198	118
marzo	336.159	563.887	65,8	196	117
aprile	318.842	532.326	61,5	193	115
maggio	316.746	527.364	60,5	191	115
giugno	317.533	529.174	60,9	192	115
luglio	319.531	532.245	61,2	192	115
agosto	312.010	518.046	59,8	192	115
settembre	300.123	503.168	58,4	194	116
ottobre	297.273	499.514	58,1	196	116
novembre	296.272	497.499	57,6	194	116
dicembre	247.961	412.030	47,5	192	115
<i>Importo complessivo relativo ai mesi di competenza 2023</i>			730,4		
<i>Media mensile beneficiari 2023</i>	314.088	525.043			
<i>Importo medio mensile 2023</i>				194	116

Nota: L'integrazione è determinata sottraendo dall'importo teorico spettante dell'AUU la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, per i quali spetta l'AUU, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019. L'integrazione può anche essere nulla: in tali casi il beneficiario è comunque conteggiato nella tavola.

Lettura dati 30 aprile 2024

Relazione semestrale sullo stato di implementazione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico di cui all'art. 9 comma 3 lett. *b* del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230. Novembre 2023 – Aprile 2024.

Tabella 6 – AUU ai percettori di reddito di cittadinanza: figli che hanno ricevuto l'integrazione nel mese per Regione – Anno 2023

Regione / Area geografica	gennaio 2023		febbraio 2023		marzo 2023		aprile 2023		maggio 2023		giugno 2023	
	Numero figli	Importo medio dell'integrazione per figlio (euro)	Numero figli	Importo medio dell'integrazione per figlio (euro)	Numero figli	Importo medio dell'integrazione per figlio (euro)	Numero figli	Importo medio dell'integrazione per figlio (euro)	Numero figli	Importo medio dell'integrazione per figlio (euro)	Numero figli	Importo medio dell'integrazione per figlio (euro)
PIEMONTE	23.847	123	20.460	124	20.895	123	19.826	121	19.641	121	19.844	120
VALLE D'AOSTA	305	127	251	128	244	133	225	127	225	120	213	122
LOMBARDIA	35.110	131	29.542	130	29.571	130	27.211	128	26.742	127	26.768	127
Prov.Autonomia TRENTO	1.990	159	1.468	157	1.491	155	1.452	153	1.421	152	1.442	155
Prov.Autonomia BOLZANO	191	147	144	143	158	138	134	137	139	147	139	151
VENETO	9.906	130	8.035	130	8.102	128	7.464	128	7.354	127	7.344	127
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.639	126	2.132	129	2.168	127	1.991	125	1.931	122	1.930	122
LIGURIA	7.339	121	6.195	120	6.264	121	5.783	118	5.703	117	5.718	117
EMILIA ROMAGNA	13.158	133	10.840	134	10.854	132	9.999	131	9.863	130	9.847	129
TOSCANA	12.493	123	10.445	123	10.434	122	9.723	120	9.585	120	9.487	120
UMBRIA	4.366	123	3.634	124	3.656	124	3.401	122	3.350	121	3.373	122
MARCHE	5.461	133	4.582	134	4.632	133	4.284	131	4.172	129	4.177	129
LAZIO	50.087	117	43.770	118	44.162	117	41.051	116	40.399	114	40.634	115
ABRUZZO	9.423	119	8.292	120	8.418	120	7.997	119	7.861	117	7.863	118
MOLISE	2.567	111	2.337	111	2.342	112	2.186	109	2.203	110	2.221	109
CAMPANIA	170.952	113	157.108	113	157.334	112	149.081	111	148.534	111	149.170	111
PUGLIA	62.061	114	55.525	115	56.047	114	52.142	112	51.918	111	52.221	112
BASILICATA	4.425	112	3.995	114	4.070	113	3.878	111	3.778	110	3.760	110
CALABRIA	45.061	120	41.296	120	41.505	120	39.548	119	39.426	118	39.489	119
SICILIA	146.038	114	136.524	115	136.635	115	130.909	114	129.349	113	129.802	113
SARDEGNA	16.543	113	14.730	114	14.905	114	14.041	113	13.770	112	13.732	112
TOTALE	623.962	117	561.305	118	563.887	117	532.326	115	527.364	115	529.174	115
<i>Nord</i>	94.485	129	79.067	129	79.747	128	74.085	126	73.019	125	73.245	125
<i>Centro</i>	72.407	120	62.431	121	62.884	119	58.459	118	57.506	117	57.671	117
<i>Sud e Isole</i>	457.070	114	419.807	115	421.256	114	399.782	113	396.839	112	398.258	113

	luglio 2023		agosto 2023		settembre 2023		ottobre 2023		novembre 2023		dicembre 2023	
	Numero figli	Importo medio dell'integrazione per figlio (euro)	Numero figli	Importo medio dell'integrazione per figlio (euro)	Numero figli	Importo medio dell'integrazione per figlio (euro)	Numero figli	Importo medio dell'integrazione per figlio (euro)	Numero figli	Importo medio dell'integrazione per figlio (euro)	Numero figli	Importo medio dell'integrazione per figlio (euro)
19.925	121	19.513	120	18.730	121	18.348	121	18.201	119	15.704	118	118
209	120	205	123	193	124	198	125	204	125	178	119	119
26.811	127	25.971	126	24.805	126	24.146	126	23.827	125	21.122	125	125
1.492	157	1.492	156	1.460	158	1.439	156	1.424	157	1.333	156	156
128	148	122	142	112	149	112	148	110	152	108	149	149
7.328	127	7.166	127	6.880	128	6.656	128	6.516	127	5.837	126	126
1.921	122	1.871	122	1.748	122	1.693	122	1.672	122	1.505	122	122
5.705	117	5.620	117	5.361	118	5.228	119	5.181	118	4.624	117	117
9.900	129	9.686	129	9.135	128	8.882	129	8.761	128	7.994	129	129
9.467	121	9.267	120	8.696	121	8.545	122	8.470	121	7.331	120	120
3.392	122	3.306	122	3.155	123	3.114	124	3.060	122	2.628	124	124
4.147	129	4.045	130	3.856	132	3.751	132	3.701	131	3.158	132	132
40.880	115	39.473	115	37.739	116	37.128	116	36.824	116	31.922	115	115
7.922	117	7.705	117	7.387	119	7.222	119	7.122	119	5.954	119	119
2.199	111	2.167	111	2.126	111	2.072	112	2.049	111	1.606	112	112
149.752	111	145.704	112	143.101	113	143.000	113	142.936	112	117.720	112	112
52.625	112	51.239	112	49.160	112	48.846	113	48.888	112	40.309	111	111
3.785	111	3.677	111	3.505	111	3.424	110	3.428	109	2.812	109	109
39.738	119	38.656	120	37.574	120	37.527	121	37.526	120	28.833	120	120
131.151	113	127.723	114	125.780	114	125.572	115	125.198	114	101.361	114	114
13.768	112	13.438	113	12.665	114	12.611	114	12.401	113	9.991	113	113
532.245	115	518.046	115	503.168	116	499.514	116	497.499	116	412.030	115	115
73.419	125	71.646	125	68.424	125	66.702	125	65.896	124	58.405	124	124
57.886	117	56.091	118	53.446	118	52.538	119	52.055	118	45.039	118	118
400.940	113	390.309	113	381.298	114	380.274	115	379.548	114	308.586	113	113

1.7. Puntualità dei pagamenti e comunicazione del nuovo calendario delle erogazioni

Come per le annualità precedenti, l'Inps, in collaborazione con la Banca d'Italia, ha predisposto il calendario dei pagamenti della prestazione per tutte le mensilità dell'anno. Le date d'interesse nel periodo in esame della presente relazione sono le seguenti:

- 16, 17, 20 novembre 2023;
- 18, 19, 20 dicembre 2023;
- 17, 18, 19 gennaio 2024;
- 16, 19, 20 febbraio 2024;
- 18, 19, 20 marzo 2024;
- 17, 18, 19 aprile 2024.

Come da prassi ormai consolidata, per le nuove domande il pagamento della prima rata avviene di norma nell'ultima settimana del mese successivo alla presentazione. Nella stessa data viene generalmente accreditato anche l'importo delle rate spettanti nell'ipotesi in cui l'Assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito oppure a debito.

Si riferisce, inoltre, che con messaggio Hermes n. 15 del 2 gennaio 2024 è stato confermato che, in applicazione del principio di semplificazione e di erogazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, tenuto conto del parere ministeriale favorevole, le domande di AUU già presentate valgono anche per le annualità successive a quella di presentazione, fatto salvo l'onere per gli utenti di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda (circolare Inps del 15 dicembre 2022, n. 132).

Sull'argomento, l'Inps ha precisato che l'effettuazione di conguagli da parte dell'Istituto sull'importo dell'assegno spettante è comunicato all'utente tramite e-mail/sms e che il dettaglio delle operazioni effettuate è visualizzabile tramite il nuovo pannello informativo semplificato, consultabile attraverso il portale dell'Inps - <https://www.inps.it/> - utilizzando le proprie credenziali di autenticazione (SPID, CIE e CNS) o tramite l'intermediario di fiducia.

Risulta notevolmente migliorata la tempistica di erogazione dell'AUU, che si unisce all'utile comunicazione delle date di pagamento per l'intero semestre considerato.

1.8. L'Assegno unico e universale per famiglie con nuovi nati. Proattività del servizio.

Il Piano strategico digitale 2022-2025 prevede la proattività come importante linea d'innovazione e la determinazione del CDA n. 92 dell'8 giugno 2022 ha definito le linee guida per l'introduzione dei servizi proattivi nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. Nell'ambito dell'offerta di questa tipologia di servizi, in occasione di un nuovo nato l'Inps procede ad inviare ai genitori una comunicazione via e-mail, invitandoli a presentare domanda per richiedere l'AUU o integrare il beneficio già percepito per altri figli a carico. Il nuovo servizio viene erogato tramite la Piattaforma di proattività, finanziata dal PNRR, che permette di rilevare la nuova nascita come evento abilitante per il diritto all'AUU a condizione che gli utenti abbiano prestato il consenso a ricevere comunicazioni proattive dall'Inps.

Per poter fruire del nuovo servizio di comunicazione digitale in materia di AUU nel rispetto della normativa in materia di *privacy* è necessario aver esercitato l'adesione ai servizi proattivi, fornendo il consenso per il trattamento dei dati personali.

Al riguardo, in riferimento alle novità registrate introdotte nel semestre di esame, si rappresenta che con messaggio Hermes n. 333 del 20 gennaio 2023, per ricevere contenuti personalizzati e servizi in modalità proattiva da parte dell'Inps, gli utenti possono collegarsi al sito istituzionale e accedere alla propria area MyINPS all'interno della quale, cliccando su "Vai ai tuoi consensi", possono prendere visione di tutte le informazioni relative ai servizi proattivi, nella sezione "Adesione ai servizi proattivi", e aderirvi cliccando su "Acconsento".

1.9. Riconoscimento dell'Assegno unico e universale ai genitori affidatari

Nel semestre oggetto della presente analisi, l'Inps, con messaggio Hermes n. 773 del 21 febbraio 2024, ha dettato ulteriori chiarimenti in merito alla peculiare condizione dei genitori affidatari rispetto al beneficio della misura dell'AUU; condizione, peraltro, già in precedenza attenzionata nel corso dei lavori dell'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico.

Con il citato intervento, l'Inps si è occupato del riconoscimento alla famiglia affidataria del diritto all'AUU in presenza di un provvedimento del servizio sociale o del tribunale dei minorenni che dispone l'affido per situazione di difficoltà della famiglia d'origine del minore.

In particolare, per la presentazione della domanda telematica tesa ad ottenere l'AUU, la famiglia affidataria, oppure i patronati per loro conto e in loro favore, devono compilare la specifica opzione "Genitore affidatario per affido preadottivo o temporaneo" e allegare il provvedimento di affido per la verifica da parte della sede territorialmente competente, a cui l'istanza viene posta in stato di evidenza.

Circa il tema dell'AUU erogato a questa tipologia di famiglie, con riferimento agli aspetti interpretativi, si evidenzia l'attività svolta dall'Inps al fine di eliminare le distorsioni applicative circa la corretta individuazione delle famiglie destinatarie dell'AUU nei casi di affido.

Si rende tuttavia auspicabile una maggiore tempestività dei tempi di erogazione dell'AUU, tempi che potrebbero essere connessi alla data di iscrizione nell'Anagrafe Nazionale Persone Residenti del figlio in affido.

Si segnala, infine, che sono in corso attività di pianificazione di corsi formativi ed informativi per gli operatori Inps sulle tematiche riguardanti la peculiare categoria di nuclei familiari beneficiari in questione, così come suggerito dal Forum nazionale delle associazioni familiari nel corso dei lavori della riunione plenaria dell'Osservatorio AUU del 29 novembre 2023.

1.10. Subentro del patronato in una domanda di Assegno unico e universale

In un'ottica di efficientamento dei servizi, l'Inps ha reso disponibile una nuova funzionalità che consente al richiedente dell'AUU di conferire all'istituto di patronato il mandato di assistenza e rappresentanza relativo a una domanda di AUU già in corso, presentata dallo stesso cittadino o da un diverso istituto di patronato. La funzionalità è disponibile sia per gli operatori di patronato, che devono confermare l'operazione attraverso un codice numerico di riscontro (inviato al richiedente l'AUU sul suo numero di cellulare registrato sugli archivi dei contatti in possesso dell'Istituto), sia per l'operatore delle strutture territoriali dell'Istituto, al fine di gestire le richieste di subentro che dovessero pervenire direttamente dal cittadino (messaggio Inps Hermes n. 1108 del 14 marzo 2024⁴).

Di seguito, la tabella 7 relativa alle domande di AUU degli anni 2023 e 2024 per mese e canale di presentazione delle istanze.

⁴ Il documento è consultabile sul sito web dell'Inps al link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.03.messaggio-numero-1108-del-14-03-2024_14515.html.

Relazione semestrale sullo stato di implementazione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico di cui all'art. 9 comma 3 lett. *b* del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230. Novembre 2023 – Aprile 2024.

Tabella 7 – Domande di AUU del 2023 e 2024 per mese e canale di presentazione

Mese di presentazione	canale di presentazione				TOTALE
	CITTADINO	PATRONATO	COOP.APPLICATIVA	CONTACT CENTER	
anno 2023					
gennaio	26.353	23.610	2.252	161	52.376
febbraio	34.780	45.767	4.942	177	85.666
marzo	32.350	48.931	5.465	208	86.954
aprile	21.924	29.119	2.994	153	54.190
maggio	26.322	34.866	3.390	134	64.712
giugno	30.105	37.536	3.985	239	71.865
luglio	21.295	30.065	2.812	109	54.281
agosto	17.391	19.494	1.819	189	38.893
settembre	23.827	34.468	3.091	165	61.551
ottobre	24.586	33.279	2.907	195	60.967
novembre	26.139	45.693	2.848	227	74.907
dicembre	34.355	61.856	2.188	155	98.554
TOTALE 2023	319.427	444.684	38.693	2.112	804.916
anno 2024					
gennaio	39.753	58.019	2.945	333	101.050
febbraio	31.970	50.926	4.025	213	87.134
marzo	22.243	30.328	2.915	156	55.642
aprile	16.751	20.884	1.714	139	39.488
TOTALE 2024	110.717	160.157	11.599	841	283.314

N.B. Dal 1° marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 - febbraio 2023 avevano presentato una domanda di AUU per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficiano dell'erogazione d'ufficio della prestazione da parte dell'INPS, senza dover presentare una nuova domanda: tale misura di semplificazione per gli utenti, realizzata anche grazie ai fondi garantiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (PNRR), punta a valorizzare le banche dati dell'Istituto offrendo un servizio innovativo, infatti i dati della domanda sono automaticamente prelevati dagli archivi dell'Istituto, che sta procedendo a liquidare il beneficio in continuità.

Capitolo 2

L'impatto dell'Assegno unico e universale sulle famiglie e i dati statistici commentati

2.1. La struttura delle famiglie residenti in Italia

2.1.1. Numerosità e composizione delle famiglie con figli

Nel 2023 le famiglie con figli sono 11 milioni e 41 mila di cui circa tre quarti sono costituite da coppie con figli e il restante quarto sono famiglie monogenitoriali (Tabella 8).

Tabella 8 - Famiglie con figli per tipo di famiglia, numero di figli ed età del figlio più piccolo. Anni 2013 e 2023 (valori assoluti in migliaia, medie biennali*)

Famiglie	coppie con figli		monogenitore	
	2013	2023	2013	2023
numero di figli:				
1 figlio	4.338	3.880	1.813	2.008
2 figli	3.888	3.401	681	776
3 e più figli	985	814	129	162
età del figlio più piccolo:				
fino a 18 anni	5.596	4.713	978	1.107
18 anni e più	3.615	3.382	1.646	1.839
Totale	9.211	8.095	2.624	2.946

Fonte: Istat, Indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana". * Il valore nell'anno *t* è frutto di una media tra i valori rilevati nell'anno *t* e nell'anno *t-1*.

Nel decennio 2013-2023 le famiglie monogenitoriali sono aumentate, mentre quelle costituite da coppie con figli sono in calo. In generale, le famiglie con tre o più figli sono residuali, mentre prevalgono quelle con un solo figlio, in particolare nelle famiglie monogenitoriali.

2.1.2. Previsioni su numero e tipologie di famiglie

Nello scenario mediano delle previsioni della popolazione residente e delle famiglie dell'Istat, tra il 2022 e il 2042 è previsto un calo della popolazione residente in Italia di quasi tre milioni di unità (da circa 59 milioni a poco più di 56). Questo fenomeno, unitamente al calo della natalità e all'instabilità dei legami di coppia, porterà ad una crescita del 17% delle famiglie composte da una persona sola, facendo aumentare il suo contingente da 8,4 a 9,8 milioni (Tabella 9).

È, tra l'altro, alla crescita, assoluta e relativa, di questa tipologia che si deve gran parte dell'aumento del numero complessivo di famiglie. In virtù dei bassi livelli di fecondità e sulla base delle ipotesi alla base della previsione (scenario mediano) si prevede, invece, un forte calo delle famiglie con figli (-11,1 %, da 10,8 milioni a 9,6) e in particolare di quelle con figli minori di 20 anni (-16,2%). Inoltre, la maggiore diffusione dell'instabilità coniugale comporterà un aumento, non eccezionale ma significativo, di famiglie composte da un genitore solo, che passeranno dal 10,7% del totale delle famiglie nel 2022 all'11,4 % nel 2042.

Tabella 9 - Numero di famiglie per tipologia. Anni 2022, 2032, 2042, scenario mediano, valori in migliaia

TIPOLOGIA	2022	2032	2042
Persone sole	8.374	9.062	9.810
di cui maschio	3.766	4.022	4.245
di cui femmina	4.607	5.040	5.564
Coppia senza figli	5.203	5.546	5.689
Coppie con figli	8.065	7.322	6.620
di cui almeno un figlio <20 anni	5.069	4.320	3.975
Madri sole con figli	2.235	2.303	2.319
di cui almeno un figlio <20 anni	940	947	998
Padri soli con figli	482	575	643
di cui almeno un figlio <20 anni	169	187	205
Altro tipo di famiglia (*)	955	1.036	1.089
Numero totale di famiglie	25.313	25.843	26.169

Fonte: Istat, Previsioni della popolazione residente e delle famiglie, base 1/1/2022

(*) Famiglie multi-personali (formate da più persone che non costituiscono nucleo) e famiglie con due o più nuclei.

La struttura per età della popolazione distinta per ruolo familiare consente di osservare le trasformazioni all'interno delle famiglie nei prossimi venti anni. Le attuali dinamiche demografiche proseguono la tendenza alla diminuzione delle nuove generazioni, causando uno squilibrio a favore di quelle più anziane. Non si ravvisano al momento segnali di un'inversione di tendenza nel numero delle nascite nei prossimi anni, anche considerando le ipotesi più favorevoli sulla propensione media delle coppie ad avere un figlio o ad averne uno in più. Ciò è dovuto sia al numero decrescente di donne in età fertile, sia alla persistente tendenza a rimandare la genitorialità. Il confronto tra la popolazione al 2022 e quella prevista al 2042, distinta per ruoli familiari, mostra i cambiamenti demografici e sociali che si prevedono in questi venti anni (Figure 2 e 3). In particolare, si osserva una diminuzione dei partner in coppia con figli (dal 27,5 a 22,6% persone che vivono in famiglia), un aumento delle persone in coppia senza figli (dal 17,7% al 19,4%), queste ultime soprattutto se anziane, mentre gli individui nella posizione di figlio scenderanno dal 29,4% al 24,1 %. A causa della prolungata bassa natalità, la posizione di figlio fino a 24 anni registrerà una diminuzione del 19 % (da oltre 12 milioni a poco meno di 10). Tra le persone sole, oltre all'aumento tra gli ultrasessantacinquenni, si prevede una

crescita dei giovani che vivranno soli tra i 25 e i 39 anni di età. Per questa componente giovanile, soprattutto in ambito maschile, ci si aspetta un rialzo complessivo del 10,5%, che la vedrebbe passare da poco più di 1 milione nel 2022 a circa 1,2 milioni nel 2042.

Figura 2 - Persone per posizione familiare e classe di età.

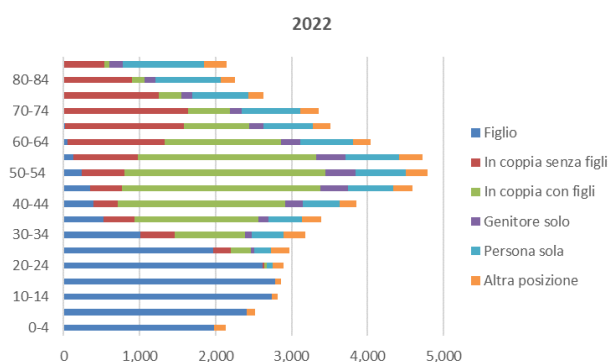
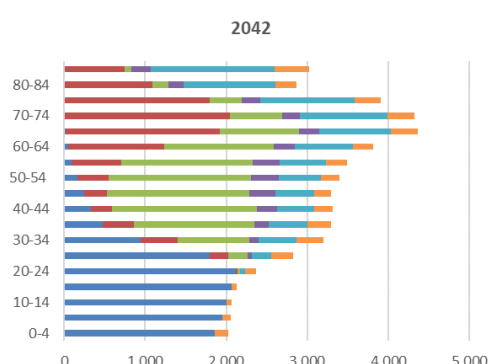


Figura 3 - Persone per posizione familiare e classe di età.



Fonte: Istat, Previsioni della popolazione residente e delle famiglie, base 1/1/2022

2.1.3. Le famiglie con figli fiscalmente a carico

In questo paragrafo si considerano le famiglie con figli fiscalmente a carico; secondo la normativa relativa all'Assegno unico e universale, si considerano figli a carico tutti i figli minorenni o nati dal settimo mese di gravidanza e i figli tra i 18 e i 21 anni che non abbiano percepito nell'anno un reddito superiore agli 8.000 euro⁵ (D.Lgs. 230/2021, art. 1, c. 2 e art.2 c. 1). I figli fiscalmente a carico, secondo tale definizione, sono stati stimati nel modello di microsimulazione delle famiglie (FaMiMod), sviluppato dall'Istat.⁶ In

⁵ Più in generale le condizioni per considerare un figlio tra i 18 e i 21 anni a carico sono: frequenza di un corso di formazione professionale o di laurea, tirocinio o attività lavorativa percependo un reddito inferiore a 8.000 euro annui, iscrizione come disoccupati nelle liste dei servizi pubblici per l'impiego, servizio civile universale. I figli con disabilità a carico hanno diritto all'assegno senza limiti di età (D.L. 230/2021, art. 2, c.1).

⁶ Si veda l'Appendice metodologica per ulteriori dettagli sul modello di microsimulazione FaMiMod. Per una descrizione più approfondita cfr. il volume monografico Istat, Rivista di Statistica Ufficiale, 2/2015.

particolare, le famiglie beneficiarie sono quelle con figli a carico fino ai 21 anni di età, anche se fra i 18 e i 21 anni si ha diritto a percepire l'Assegno soltanto ad alcune condizioni⁷. Inoltre, si sono considerate anche le famiglie con figli a carico fino a un anno di età e le famiglie numerose (con tre o più figli) con figli a carico da uno a tre anni, in quanto beneficiarie delle maggiorazioni previste dalla Legge di Bilancio per il 2023 (legge n. 197/2022, art. 1, c. 357).

Tabella 10 - Famiglie con figli a carico fino a 21 anni per numero ed età dei figli (2024)

	Numero di famiglie	%
un figlio	3.341.968	51,6
due figli	2.613.173	40,4
tre o più figli	516.468	8,0
Totale	6.471.609	100
di cui famiglie con:		
figli minori	5.968.559	92,2
figli da 0 a 3 anni	1.233.383	19,1
di cui famiglie con:		
figli da 0 a 1 anno	395.262	6,1
figli da 1 a 3 anni in famiglie con 3 o più figli	145.544	2,4

Fonte: FaMiMod, modello di microsimulazione delle famiglie (Istat)

Le famiglie con un figlio rappresentano oltre il 51% del totale delle famiglie con figli a carico; se considerate insieme a quelle con due figli, la quota arriva al 92% circa, mentre il restante 8% è costituito dalle famiglie con almeno

https://www.istat.it/it/files//2015/10/rsu_2_2015.pdf

⁷ Nella definizione di figli a carico qui utilizzata non si è potuto tenere conto della condizione di disabilità, per la quale è prevista una maggiorazione.

tre figli (Tabella 10). Le famiglie destinatarie delle maggiorazioni costituiscono una quota contenuta di quelle con figli a carico fino ai 21 anni, rispettivamente il 6,1% (quelle con figli fino ad un anno) e il 2,4% (con tre o più figli e almeno uno tra uno e tre anni di età).

La distribuzione delle famiglie in base al numero di figli a carico ha un profilo sostanzialmente omogeneo fra le grandi ripartizioni. Fanno eccezione il profilo distributivo delle regioni del Sud, dove ci sono relativamente meno famiglie con un solo figlio carico rispetto alla media italiana e più famiglie con due figli a carico, e quello delle regioni del Centro Italia, dove, viceversa, ci sono relativamente più famiglie con un solo figlio a carico e meno famiglie con due o più figli (Tabella 11).

Tabella 11 - Famiglie con figli fiscalmente a carico per numero di figlie e ripartizione geografica (2024)

Numero di figli a carico fino ai 21 anni	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud	Isole	Totale
1	52,3	53,8	58,6	43,7	50,1	51,6
2	38,2	37,8	35,1	47,8	44,3	40,4
3 o più	9,5	8,4	6,3	8,5	5,6	8,0

Fonte: FaMiMod, modello di microsimulazione delle famiglie (Istat)

2.1.4. Tipologie familiari e classi di ISEE

In questo paragrafo si considera l'Indicatore della situazione economica⁸ (ISEE), le cui classi rappresentano uno dei criteri per stabilire l'importo dell'Assegno unico e universale. L'Assegno spetta a tutte le famiglie con figli a carico fino ai 21 anni e l'importo dell'Assegno si riduce al crescere dell'ISEE. Il 23,4% circa delle famiglie con figli si colloca nella classe di Isee inferiore ai 9.500 euro, il 38,9% in quella fra i 9.500 e i 25.000 euro, il 20,1 ha un ISEE

⁸ L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è una misura delle condizioni economiche familiari che tiene conto sia del reddito (Indicatore situazione reddituale, ISR), sia del patrimonio (Indicatore situazione patrimoniale, ISP). L'ISEE è uguale all'ISR più una quota, pari al 20%, dell'ISP; tale somma va divisa per una scala di equivalenza, in modo da riflettere i diversi bisogni di famiglie di diversa numerosità e composizione.

tra i 25 e i 40.000 euro, mentre il 17,6% presenta un ISEE al di sopra dei 40.000 euro (Tabella 13). Fra le famiglie con un solo figlio fiscalmente a carico, il 58,6% si colloca al di sotto della soglia dei 25.000 euro, il 41,4% al di sopra; in quelle con due figli le percentuali sono rispettivamente il 65,6% e il 34,4%. Le famiglie numerose, con tre o più figli, che costituiscono una quota esigua (8,0%) delle famiglie con figli a carico fino ai 21 anni, sono concentrate nella classe di ISEE inferiore a 25.000 euro (il 69,7%, di cui il 43,1 nella classe sotto i 9.500 euro).

Tabella 12 - Famiglie con figli fiscalmente a carico fino a 21 anni per numero di figli e classi di Isee per 100 famiglie con le stesse caratteristiche (2024)

CLASSE ISEE	numero di figli a carico fino a 21 anni			Totale
	1	2	3	
<9500	19,7	24,3	43,1	23,4
>=9500 e <25000	38,9	41,3	26,7	38,9
>=25000 e <40000	22,8	18,4	11,7	20,1
>=40000	18,7	16,0	18,6	17,6
Totale	100	100	100	100

Fonte: FaMiMod, modello di microsimulazione delle famiglie (Istat)

Fra le famiglie con figli minori fiscalmente a carico, le coppie con almeno un minore sono l'80,4% e i monogenitori il 17,2, mentre le altre tipologie (tra cui quelle con due o più nuclei), sono il 2,4 % (Tabella 12). Il 60,5% delle coppie con almeno un minore si colloca nelle classi di Isee inferiore a 25.000 euro e tale percentuale sale a 79,3% per le famiglie monogenitore (Tabella 13).

Tabella 13 - Famiglie con figli minori fiscalmente a carico per tipologia familiare e classi di Isee (2024)

CLASSE DI ISEE	Coppie con almeno un minore	Monogenitori con almeno un minore	Altra tipologia	Totale
<9500	21,3	39,7	10,7	24,2
>=9500 e <25000	39,2	39,6	55,8	39,7
>=25000 e <40000	21,7	10,3	26,7	19,9
>=40000	17,8	10,3	6,7	16,3
Totale	100	100	100	100

Fonte: FaMiMod, modello di microsimulazione delle famiglie (Istat)

2.2. Coperture finanziarie e adeguamento importi dell'Assegno unico e universale all'indice Istat

Come noto, i criteri per la determinazione dell'AUU sono rinvenibili nell'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, il quale prevede un importo del trattamento periodico in misura piena per ogni figlio a carico, diversificato in base alla rispettiva condizione anagrafica, di ammontare pari, a partire da gennaio 2024, a circa 190 euro mensili per i destinatari minorenni e circa 54 euro mensili per i maggiorenni, in ragione degli aumenti determinati dal fatto che l'ammontare dell'Assegno è ricomputato con l'adeguamento ai tassi d'inflazione e al potenziamento dei fondi dedicati.

Rispetto a questi ultimi, e più segnatamente rispetto alle coperture finanziarie della misura in discorso, si rappresenta che, in ragione del potenziamento effettuato dalla legge di Bilancio per il 2023 - la legge n. 197/2022 - sui fondi utili all'erogazione dell'AUU, esse sono passate da 409,2 milioni di euro per il 2023 a 525,7 milioni di euro per il 2024, fino a 542,5 milioni di euro per il 2025.

Relativamente all'adeguamento dell'importo dell'AUU all'indice Istat, inoltre, si rappresenta che a gennaio 2024, in virtù dell'applicazione dell'indice Istat pari al 5,4%, come stabilito da decreto ministeriale (MEF) del 20 novembre 2023 ed altresì comunicato con messaggio Inps dell'8 febbraio 2024, n. 572, è determinato:

- un Assegno unico e universale con importo minimo, per i redditi oltre 45,575 euro che sale a 57,2 euro;
- un Assegno unico e universale con importo massimo, per i redditi fino a 17,090 euro, che passa a 199,4 euro;
- la maggiorazione per i due genitori lavoratori, che sale a 34,15 euro per ciascun figlio.

Tabella 14 – Quadro riepilogativo

Fascia ISEE	Assegno per figli minori	Assegno per maggiorenni Under 21 a carico	Maggiorazione dal secondo figlio	Maggiorazione per madri Under 21
fino a 17.090 euro	199,4	96,9	96,9	22,8
da 27.231 a 27.344,98 euro	148,1	72,2	68,1	22,8
da 37.599 a 37.713 euro	96,2	47,4	39,1	22,8
da 40.105 a 40.219 euro	83,8	41,3	32,1	22,8
oltre 45.574 euro	57,2	28,5	17,1	22,8

2.3. Dati elaborati dall'Osservatorio statistico dell'Inps sull'Assegno unico e universale: commento ragionato

Oggetto del presente paragrafo è una valutazione relativa ai dati elaborati dall'Osservatorio statistico dell'Inps sull'assegno unico e universale per i figli a carico.

Relativamente al numero delle istanze pervenute, è opportuno premettere che anche per l'annualità 2024 non è necessario presentare una nuova domanda di AUU, salvo l'onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda (es. nascita di un nuovo figlio), nell'ottica del perseguimento della semplificazione per gli utenti. Conseguentemente, se nel 2022 sono pervenute circa 6,2 milioni di domande tese ad ottenere l'AUU, nel 2023 ne sono pervenute solo poco più di 800 mila e nel primo quadrimestre del 2024 circa 283 mila.

Per effetto dell'adeguamento dell'importo dell'AUU all'indice del costo della vita, gli importi medi mensili per richiedente sono passati da 235 euro del 2022, a 257 euro del 2023, a 266 euro del primo quadrimestre 2024; mentre l'importo medio mensile per ciascun figlio è passato da 147 euro del 2022, a 162 euro del 2023, a 168 euro del primo quadrimestre 2024.

In particolare, ad aprile 2024 si registra un importo medio per richiedente di 261 euro (vs 258 euro di dicembre 2023): esso risulta pari ad un valore di 141 euro nel caso di liquidazione relativa ad un solo figlio e cresce in modo molto consistente all'aumentare del numero di figli, raggiungendo la misura di 1.111 euro per i nuclei con 4 figli e di 1.893 euro per i nuclei con almeno 6 figli.

- In merito ai richiedenti la misura per figli con disabilità, per il mese di aprile 2024 i dati evidenziano, per i 398.726 richiedenti con figli con disabilità nel nucleo (vs i 370.085), un importo medio di circa il 50% superiore rispetto a quello erogato ai richiedenti senza figli con disabilità, in parte legato alla maggiore numerosità dei figli nel nucleo (1,67 figli in media contro 1,58 dei nuclei senza figli con disabilità), in parte dovuto alle maggiorazioni previste per i figli con disabilità minorenni nel decreto istitutivo ed ulteriormente incrementate per i figli con disabilità maggiorenni dal decreto n. 73/2022, e dell'ulteriore importo forfettario di 120 euro introdotto dalla legge n. 197/2022 per i nuclei con figli con disabilità che percepiscono la

maggiorazione compensativa degli ANF prevista per le famiglie con Isee fino a 25.000 euro e con diritto all'ANF per figli minori nel 2021.

- Relativamente alle differenze territoriali tra gli importi medi mensili per ciascun figlio per regione di residenza del richiedente, si rappresenta quanto segue. Con riferimento al mese di aprile 2024, la concentrazione di importi più elevati si ha al Sud, dove si rileva un valore medio mensile dell'AUU di 179 euro a figlio (il valore massimo pari a 197 euro si registra in Calabria), mentre gli importi meno consistenti si registrano al Nord, dove si ha complessivamente un importo medio per figlio di 155 euro (con un valore minimo di 160 euro nella provincia autonoma di Bolzano e in Val d'Aosta). La differenziazione territoriale in termini di importi medi erogati, oltre alle eventuali differenze della numerosità e della composizione dei nuclei familiari, risulta in buona parte riconducibile alla diversa distribuzione del reddito tra aree geografiche, in quanto la misura del beneficio riconosciuto è funzione (inversa) del livello di ISEE, di fatto meno elevato al sud rispetto al nord.
- Rispetto alle distribuzioni dei figli per classe di ISEE, si evidenzia quanto segue: ad aprile 2024, un numero di figli beneficiari pari a 4.553.898 appartiene alla classe di ISEE più bassa, cioè inferiore a 17.090,61 euro, rappresentando una percentuale pari al 48,18% del totale dei beneficiari e percependo quindi il massimo del beneficio, mentre circa il 21% dei figli appartiene a nuclei familiari che hanno ricevuto la misura minima dell'Assegno poiché non hanno presentato ISEE, oppure hanno ISEE superiore ai 45.574,96 euro (vs il 22% di dicembre 2023 rispetto al limite di 43.240 euro).

Nel mese di aprile 2024, l'Assegno medio a figlio pari a 164 euro si è declinato in maniera diversa per classe di età: i minorenni hanno percepito mediamente un Assegno di 177 euro, ai figli maggiorenni tra i 18 ed i 20 anni è stato riconosciuto un Assegno medio pari a 78 euro, e, per i figli con disabilità maggiorenni con 21 anni ed oltre, la misura media della prestazione mensile è stata di 153 euro.

Considerando che l'importo complessivamente erogato nel mese di aprile 2024 è pari a circa 1,550 miliardi di euro, si può desumere che in termini complessivi la spesa è stata impiegata per circa il 92% del suo ammontare a favore dei figli minorenni, che in termini di numerosità risultano pari

all'86% del totale dei beneficiari, e per l'8% ai maggiorenni, pari in termini numerici al 14% dei beneficiari.

Con riferimento ai richiedenti che hanno ricevuto almeno una mensilità di AUU, si è passati da circa 5,7 milioni per i 10 mesi del 2022 a poco più di 6 milioni per l'intero anno 2023 e a quasi 6 milioni per il primo quadrimestre 2024; i figli raggiunti dalla misura si sono attestati su 9,2 milioni nel 2022, su 9,7 milioni nel 2023 e su circa 9,5 milioni nei primi quattro mesi del 2024.

Come sopra già rilevato, il *take up* della misura è in costante crescita. Con riferimento al 2023 esso risulta pari al 91% e a livello territoriale si distribuisce in modo analogo a quanto già riscontrato l'anno precedente: maggiore al Sud (97%) rispetto al Centro e al Nord (91% in entrambe le ripartizioni geografiche).

Capitolo 3

Criticità applicative ed erogative dell'Assegno unico e universale per i figli a carico: spunti di riflessione e proposte emendative dei componenti

3.1. Contributo del Forum delle associazioni familiari e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: l'ISEE e l'Assegno unico universale per i figli a carico

Coerentemente a quanto disposto dalla fonte normativa istitutiva dell'Assegno unico e universale per i figli a carico e, in particolare, dall'art. 9, comma 3, lett. b del decreto legislativo 20 dicembre 2021, n. 230, la presente Relazione semestrale si pone, tra gli altri, il fine di individuare le possibili azioni da realizzare per una maggiore efficacia dell'intervento.

In quest'ottica, pertanto, con riferimento al semestre in analisi, si rappresenta di seguito l'evidenza di criticità relative ad alcuni aspetti della misura con il fine costruttivo, condiviso dai componenti dell'Osservatorio, di suggerire proposte emendative utili a migliorare lo stato di implementazione della misura e, ancor di più, la qualità della ricaduta dell'AUU sulle famiglie beneficiarie.

Orbene, rispetto alle criticità registrate, tra gli elementi segnalati dal Forum delle associazioni familiari⁹, risultano i seguenti:

- la riduzione di circa il 50% dell'importo dell'AUU dal 18° anno fino al compimento del 21° anno dei figli, con la successiva cessazione del

⁹ Tali segnalazioni sono pervenute, in ottemperanza all'art. 9 del decreto legislativo n. 230/2021, dai rappresentanti del Forum delle associazioni familiari (nominati secondo quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo), che svolgono una funzione informativa e propositiva nelle attività di analisi, monitoraggio e di concreta valutazione di impatto dell'Assegno unico e universale per i figli a carico. Gli elementi sono stati esposti anche nella sede dell'Osservatorio nazionale dedicato.

diritto nel periodo in cui l'onere di accrescimento dei figli subisce un forte incremento;

- la forte selettività dell'AUU determinata dall'indicatore ISEE, soprattutto per la componente patrimoniale ISP che di fatto mortifica l'universalità del beneficio;
- l'elevata complessità applicativa dell'AUU che richiama e richiede una revisione del DPCM 159/2013.

In rapporto al primo punto indicato si prospetta la possibilità di eliminare, nel calcolo dell'AUU, la riduzione prevista dalla norma al compimento del diciottesimo anno di età dei figli; a ciò potrebbe essere unita l'estensione temporale dell'erogazione dello stesso AUU in accompagnamento al proseguimento del percorso formativo: nella logica delle spese di accrescimento dei figli è proprio in questa fascia di età che lo sforzo economico delle famiglie risulta notevolmente maggiore.

Con riferimento al secondo punto, nell'ambito dell'iter di revisione dell'ISEE risulterebbe particolarmente significativa la riduzione della componente patrimoniale legata al patrimonio immobiliare riferito alla prima casa, peraltro già esente da IRPEF ed IMU.

Circa l'ultimo punto elencato vengono prospettate alcune proposte, tra cui una semplificazione del sistema ISEE a partire da una riforma dei meccanismi di recupero dati, elaborazione e messa a disposizione delle attestazioni. Tale semplificazione, dal punto di vista di alcuni componenti dell'Osservatorio, si presenta come opportuna in relazione alla notevole quantità di adempimenti richiesti per la presentazione della DSU relativa all'ISEE, con un "costo sociale" inteso in termini di ore di tempo dedicate, permessi lavorativi ed altro, a cui va aggiunto il rischio di incorrere in errori involontari che innescano procedure di recupero con sanzioni, interessi e talvolta contenziosi tributari. Una positiva inversione di tendenza è costituita dalle DSU precompilate necessarie per ottenere le attestazioni ISEE (ISEE precompilato).

Una semplificazione potrebbe consistere nel superamento dell'elaborazione da parte dei contribuenti (e per essi degli studi di commercialisti e tributaristi) della Certificazione Unica per i dipendenti e professionisti.

Come già avviene per la fatturazione elettronica, i dati delle elaborazioni dei cedolini e delle ritenute di lavoro autonomo dovrebbero essere trasmessi mensilmente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, essendo compito di quest'ultima rendere disponibile nel Cassetto fiscale del contribuente, e quindi nell'APP IO, il documento annuale (che potrà chiamarsi sempre Certificazione Unica tenendo, altresì, presente che i cedolini paga del mese di dicembre di ogni anno contengono già gran parte delle operazioni di conguaglio), i cui dati potranno confluire automaticamente nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Applicando questa modalità operativa sarebbe possibile anticipare la compilazione e, quindi, la scadenza della Dichiarazione dei redditi e contestualmente procedere alla redazione della DSU precompilata per l'emissione della attestazione ISEE, avendo l'Inps a disposizione tutti i dati reddituali, patrimoniali immobiliari e mobiliari.

La *ratio* della norma risiederebbe nell'esonerare il contribuente dalla compilazione di dichiarazioni per i dati che sono già in possesso della P.A. L'intervento di semplificazione potrebbe inserirsi nell'ambito previsto dalla legge n. 111 del 9 agosto 2023 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" per quanto riguarda la razionalizzazione degli obblighi dichiarativi e degli adempimenti tributari (art. 16, comma 1). La trasmissione telematica mensile dei cedolini paga consentirebbe anche un tempestivo controllo da parte degli enti preposti quali Ispettorato del lavoro, Inps e Inail sulla regolarità formale delle retribuzioni e permetterebbe di poter intervenire in via preventiva su situazioni critiche.

Un'ulteriore proposta degna di nota, proveniente dal mondo dell'associazionismo familiare, prevede una semplificazione che di fatto porterebbe all'eliminazione degli "ISEE da prestazione" mediante la soppressione, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, dei "trattamenti ex art. 4 comma 2 lettera f) dPCM. 159/2013" (art. 4 Indicatore della situazione reddituale - f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a).

In definitiva, si tratta di ricomprendere nell'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) tutti i redditi percepiti escludendo i trattamenti di cui sopra che, come tali, non possono essere considerati redditi e nemmeno

possono concorrere alla determinazione dell'ISEE dell'anno successivo, nonché di escludere “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante” impropriamente classificate redditi assimilati al lavoro dipendente come previsto alla lettera c) comma 1 art. 50 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.-Testo unico delle imposte sui redditi).

A tale proposito, tuttavia, pare opportuno rappresentare che sussiste l'intenzione delle istituzioni di affrontare la questione dell'ISEE “per vagliarne la possibile rivisitazione, nel contesto di un tavolo tecnico che vuole affrontare la materia e vede impegnato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento delle politiche della famiglia e il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità” della Presidenza del Consiglio dei ministri. “L'obiettivo è quello di esaminare e rivedere alcuni aspetti della disciplina dell'ISEE che possono avere e hanno un impatto negativo sulla vita delle famiglie. È dunque intenzione del Governo lavorare in sinergia per individuare le aree di intervento critiche e prospettare contestualmente possibili soluzioni (...)”. È emerso inoltre che “qualsiasi azione che abbia come oggetto l'ISEE dev'essere particolarmente studiata e attenzionata sia nel superamento delle criticità attualmente esistenti, sia nell'impatto e nelle ricadute che evidentemente si ripercuotono sui diversi provvedimenti e le diverse prestazioni che vedono in gioco l'ISEE: abbiamo visto come viene utilizzato per moltissimi interventi e moltissime riforme del legislatore, sia in passato sia attualmente. Si tratta quindi di una materia molto delicata a cui daremo tutta la nostra attenzione e anche la priorità che il Governo riconosce al tema”¹⁰.

In ambito applicativo dell'AUU, col fine di eliminare criticità derivanti dalla incertezza dell'incasso dell'Assegno, si prospetta la necessità di migliorare la comunicazione omogenea delle informazioni e delle delucidazioni fornite dagli uffici periferici Inps e la trasparenza dei calcoli dai quali deriva l'accredito dei bonifici di AUU.

¹⁰ Senato della Repubblica -XIX a legislatura -169° seduta -14 marzo 2024 - Resoconto stenografico - Svolgimento di interrogazioni con carattere d'urgenza, ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento: (3-00963- Delrio - PD-IDP) - Sul computo dell'Assegno unico familiare nel calcolo dell'ISEE - Bellucci, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per il punto “trasparenza” è possibile prospettare, nella pratica, l’emissione di un vero e proprio cedolino paga di AUU dal quale si evinca in maniera riepilogativa la determinazione dell’importo pagato con tutti i dettagli riferiti a maggiorazioni, ricalcoli, adeguamenti ISTAT, recuperi somme erogate in eccedenza; ciò ad integrazione del report sintetico a cura di Inps già disponibile per gli utenti.

Con riferimento alla situazione *de iure condito* è possibile evidenziare che la riforma dell’ISEE, di cui al dPCM 159/2013 (c.d. “Regolamento ISEE”), ha introdotto una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in attuazione dell'art. 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante le seguenti previsioni:

- a) *l’adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all’inclusione anche di somme fiscalmente esenti, con d.L. 42/2016, a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato n. 841, 842 e 838 del 2016 si è fatta eccezione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da Amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità;*
- b) *il miglioramento della capacità selettiva dell’indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;*
- c) *una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, e in particolare le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;*
- d) *la differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;*
- e) *il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.*

Il testo è stato redatto dai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottando un metodo partecipativo orientato alla consultazione e condivisione delle scelte con i rilevanti *stakeholder*.

Nell’elaborazione è intervenuto infatti il contributo del Ministero dell’economia e delle finanze - amministrazione concertante - di Inps e Agenzia delle entrate - principali enti coinvolti nella successiva implementazione - ed anche di altre amministrazioni centrali

potenzialmente interessate (Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), nonché di esperti accademici e della Banca d'Italia.

Il provvedimento è stato poi oggetto di confronto in incontri con le Regioni e le Province Autonome e l'ANCI, attesa la rilevanza che assume l'adozione del nuovo indicatore nelle scelte di programmazione e gestione delle politiche sociali a livello territoriale. Infine, sono state consultate le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei pensionati maggiormente rappresentative, le principali federazioni delle persone con disabilità (Fish e Fand), il Forum del terzo settore e il Forum delle famiglie.

Quanto alla disciplina di riferimento, entrata in vigore dal 1° gennaio 2015, si evidenzia che la stessa è stata, nel corso degli anni, più volte novellata dal legislatore.

Alle riflessioni proposte dalle associazioni familiari si aggiungono le osservazioni avanzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo viene specificato che l'indicatore è stato strutturato in modo da rendere comparabile la condizione economica delle famiglie di diversa composizione. In particolare, prendendo a riferimento diversi strumenti e metodologie statistiche esistenti, è stata adottata una scala di equivalenza che permettesse di confrontare il tenore di vita dei nuclei familiari con composizione diversa. Nella costruzione della scala di equivalenza si considera il fatto che la convivenza di più persone realizza "economie di scala", ovvero risparmi.

Dividendo le risorse disponibili di ciascun nucleo (valutate in termini di reddito) per il coefficiente di equivalenza della famiglia, si ottiene il "reddito equivalente" di quella famiglia, che viene utilizzato come indicatore del tenore di vita. Similmente si considera in termini equivalenti il contributo che il possesso del patrimonio fornisce al tenore di vita delle famiglie. La somma delle due componenti fornisce un indicatore della condizione economica equivalente e che può essere comparato a quello, anch'esso reso equivalente, di una famiglia differente per composizione anagrafica.

Ciò detto, appare dunque coerente con la *ratio* della normativa in materia di AUU la scelta del legislatore di far riferimento ad un indicatore familiare, quale l'ISEE, strumento in grado di ordinare le famiglie rispetto alla

condizione economica complessiva, commisurata alla dimensione familiare.

Appare invece coerente con la *ratio* di una misura assistenziale, volta a integrare le risorse familiari per fare fronte ai bisogni dei figli, l'utilizzo di un indicatore che considera il possesso di beni patrimoniali quale componente che, a parità di reddito, consente di garantire condizioni più favorevoli alle famiglie. Va inoltre considerato che esiste una potenziale capacità del patrimonio di cogliere ulteriori elementi rilevanti nel definire il tenore di vita delle famiglie, sia in situazioni caratterizzate da una carenza di reddito solo temporanea, sia in quelle in cui i redditi conseguenti da attività sommerse riemergono in patrimoni di dimensioni significative.

Quanto all'auspicata soppressione dall'ISEE delle componenti reddituali richiamate nel documento in esame quali, ad esempio, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo (art. 4, comma 2, lettera f) del Regolamento ISEE), giova evidenziare che la finalità equitativa della disciplina ISEE motiva l'adozione di una definizione ampia di reddito, in cui vengono inclusi, a fianco del reddito complessivo ai fini IRPEF, tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (es. contribuenti minimi, cedolare secca sugli affitti, premi di produttività, ecc.), tutti i redditi esenti e quindi anche tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione, ad esclusione di quelli percepiti in ragione della disabilità, i redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari. Vengono invece sottratti, per la medesima finalità equitativa, gli assegni corrisposti al coniuge in seguito a separazione o divorzio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli.

Con riferimento al tema della semplificazione, si può osservare ulteriormente che ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi dichiarati al fisco nell'anno precedente (i redditi, cioè, percepiti nel secondo anno solare precedente la Dichiarazione Sostitutiva Unica). Tale previsione risponde alla necessità di utilizzare, nel calcolo dell'indicatore, informazioni già presenti negli archivi dell'Inps e dell'Agenzia delle entrate.

L'art. 2 del dPCM in parola prevede, infatti, che le informazioni già disponibili negli archivi dell'Inps e dell'Agenzia delle entrate vengano acquisiti dal sistema informativo dell'ISEE in maniera autonoma ed

automatica, senza l'intervento diretto del richiedente. Tale previsione, oltre ad evitare incertezze, intende scongiurare dichiarazioni inveritiere del richiedente, che minerebbero la correttezza dell'ISEE ed inciderebbero sulla efficacia dello strumento.

La procedura vigente ha apportato un significativo miglioramento delle caratteristiche di equità del sistema, dovendosi al riguardo evidenziare che con l'ISEE previgente, in cui le componenti erano auto-dichiarate, si riscontrava una sistematica sottodichiarazione del reddito e del patrimonio.

Occorre inoltre evidenziare l'utilità della dichiarazione ISEE precompilata esistente. Al fine di agevolare l'utente nell'inserimento dei dati utili al calcolo dell'ISEE, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019, sono state individuate apposite *“modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS”*.

Al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti in capo agli utenti, per effetto di quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, come modificato dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2022, sono state disciplinate modalità semplificate di accesso alla DSU precompilata, con l'obiettivo principale di favorirne la più ampia diffusione.

A quanto sopra deve aggiungersi che, al fine di dare attuazione all' art. 1, comma 323 della legge 29 dicembre 2022, n.197, diretto ad incoraggiare, fino a renderla ordinaria, la presentazione della DSU in modalità precompilata, sono in fase di studio (in collaborazione con l'Inps e l'Agenzia delle entrate), ulteriori strumenti funzionali alla semplificazione della procedura di presentazione dell'ISEE precompilato, anche accompagnandola con azioni proattive.

Sussistono inoltre specifiche disposizioni per la complessa casistica in caso di separazione tra i genitori, elemento di criticità potenziale.

L'art. 7 del dPCM 159/2013, rubricato *“Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”*, stabilisce modalità differenziate di calcolo dell'indicatore nel caso di accesso a prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti

minorenni. La disposizione riguarda esclusivamente i genitori non coniugati, laddove uno dei genitori non sia presente nel nucleo familiare. In tal caso, viene stabilito il principio che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo come comprovato dal verificarsi di uno dei seguenti casi: il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici (comma 1).

Del reddito dei genitori non conviventi che abbiano formato un nuovo nucleo familiare (di cui al comma 1, lettere a) e b)) si tiene conto integrando l'ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 (comma 2).

Si tratta di una previsione necessaria per differenziare la situazione del nucleo in cui il genitore è davvero solo (per morte o allontanamento o irreperibilità dell'altro genitore) da quella in cui l'altro genitore naturale ha semplicemente altra residenza anagrafica, ma può concorrere con il proprio reddito e patrimonio ai bisogni dei figli. Peraltro, in tale modo sono disincentivati spostamenti della residenza anagrafica a fini meramente opportunistici, per abbassare il valore dell'ISEE. La citata previsione mira, dunque, anche ad evitare una stortura non certo infrequente, derivante dall'uso strumentale della differente residenza.

Nel caso in cui i genitori del minorenni siano conviventi tra loro, coniugati, separati legalmente o divorziati, l'ISEE minorenni coincide con l'ISEE ordinario.

Si richiama, infine, la [FAQ ISEE A 05](#) consultabile sul sito Istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante la seguente indicazione: " *In presenza di genitore con lo status di separato o divorziato non si genera in nessuno dei due casi la componente attratta o aggiuntiva.*

In presenza di genitore separato non andrà compilato il quadro D, a differenza del genitore divorziato per il quale va compilato da parte dell'altro genitore indicando i dati del predetto genitore (cognome, nome e codice fiscale) nonché il codice fiscale del figlio e barrando la prima casella del Quadro D (Il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni) in quanto è presente un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria”.

A quanto già osservato, il Ministero aggiunge che la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e sociosanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni.

Definendo l'ISEE livello essenziale delle prestazioni, il legislatore ne ha esplicitamente riconosciuto la funzione di metro unitario, sull'intero territorio nazionale, di valutazione della situazione economica dei richiedenti.

Ai sensi del medesimo articolo, in relazione a tipologie di prestazioni che per loro natura lo rendano necessario e, ove non diversamente disciplinato, in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

Con l'individuazione di ulteriori criteri di selezione, da affiancare all'ISEE, ritenuto comunque imprescindibile, gli enti erogatori possono definire le politiche sociali. Invero, l'ISEE è strumento di misurazione delle condizioni delle famiglie, ma la determinazione delle soglie di accesso alle prestazioni o della compartecipazione ai costi resta di competenza dell'ente erogatore. È opportuno tenere distinto il ruolo dell'indicatore nel misurare il livello di benessere economico, dai singoli criteri di accesso alle prestazioni, definiti sulla base degli specifici obiettivi delle stesse.

Al riguardo, nel ricordare che ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate, a parità di risorse finanziarie ad esse dedicate dai relativi enti erogatori, l'indicatore ha la funzione di determinare un ordinamento delle famiglie, con particolare riguardo alle prestazioni familiari, quali l'AUU, qualora, a seguito di un monitoraggio dell'impatto della misura sulla platea dei beneficiari, si dovessero ritenere necessari eventuali correttivi in relazione ai criteri di accesso ovvero con riguardo al beneficio spettante, è possibile valutare l'opportunità di intervenire sulla specifica misura anziché in relazione ai singoli criteri di calcolo dell'indicatore.